

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | AGOSTO-SETTEMBRE 2023



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/a\\_2023.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/a_2023.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

## TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 14 SETTEMBRE 2022 N. 478

La condotta tipica del reato p. e p. dall'art. 187, c. 1 e 2, CDS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Quindi, perché possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, prima di essersi messo alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma occorre dimostrare che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. L'imputato va dunque assolto perché il fatto non sussiste poiché, a fronte della riscontrata assunzione di cannabinoidi, non emergono elementi indiziari da cui desumere anche il suo stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di stupefacenti.

2

## TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 12 LUGLIO 2023 N. 1173

Consigliare o vendere un dispositivo medico non integra il reato di cui all'art. 348 c.p. Pertanto, gli imputati, l'uno medico e l'altro titolare di un'impresa individuale che svolge attività di agente di commercio di prodotti farmaceutici e nutraceutici, vanno assolti dal reato di esercizio abusivo della professione di farmacista perché il fatto non sussiste, venendo in rilievo non un farmaco, ma un dispositivo medico.

3

## TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 25 GENNAIO 2023 N. 17

Il legale rappresentante di un'impresa autorizzata alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che non osservi le prescrizioni relative alla gestione di un particolare tipo di rifiuto pericoloso per averlo erroneamente collocato in luogo non corretto, va assolto dal reato p. e p. dall'art. 29 quattordices, c. 4, lett. a) d.lgs. 152/2006 quando sia dimostrata l'inidoneità della condotta a provocare lesioni ambientali atteso l'esiguo quantitativo del rifiuto (pericoloso) rinvenuto e soprattutto il confezionamento dello stesso ed il luogo in cui era custodito, elementi tutti che impediscono sicuramente un inquinamento ambientale, così come prescritto dalla normativa di riferimento per la sussistenza del reato.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

4

**CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 11 LUGLIO 2023 N. 551**

La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non punibile ex art. 131 bis c.p. l'imputato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ritiene non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che la sostanza drogante era stata rinvenuta all'interno di un vivaio nella disponibilità dell'imputato ed era idonea a produrre 254 dosi, circostanze indicative della abitudine della condotta, che è elemento ostativo all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p..

5

**CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 LUGLIO 2023 N. 116**

La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 609 bis c.p. ritenendo non provata la consapevolezza del dissenso al rapporto della persona offesa. Invero, le circostanze concrete, come descritte dalla persona offesa, potevano indurre l'imputato in errore circa il consenso al rapporto, posto che la persona offesa convivente dell'imputato, non si era opposta attivamente al rapporto e, anche successivamente alla sua consumazione, era rimasta nel letto accanto a lui.